

Titolo I - Denominazione, Oggetto, Sede, Durata

Art. 1 - Denominazione dell'Associazione

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Camera Italiana Buyer Moda", in forma abbreviata "Cibm" o "Camera dei Buyer".

Art. 2 - Oggetto

La Cibm è indipendente, apartitica, libera, volontaria e non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo il promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso del comparto di servizi rappresentato (boutiques per la commercializzazione di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori di ogni genere nel comparto della moda e del lusso), nel campo sociale, economico, tecnico, culturale e il tutelarne gli interessi nei confronti di chiunque, direttamente e indirettamente, in ogni sede.

In particolare essa, favorendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra gli Associati, si propone di:

- a) rappresentare gli interessi delle imprese associate presso le istituzioni pubbliche e private e intrattenere relazioni con le Istituzioni al fine di garantire un'adeguata rappresentazione della categoria;
- b) promuovere, nella società, presso gli imprenditori, i consumatori e gli operatori specializzati del comparto della moda, coscienza del valore e della funzione economica, sociale e civile che la boutique rappresenta;
- c) promuovere comportamenti di trasparenza e chiarezza della Cibm, attraverso il mantenimento della qualità dei servizi resi dalle imprese di proprietà degli Associati;
- d) promuovere la piena collaborazione tra gli Associati;
- e) svolgere, fra le altre, le seguenti funzioni:

- studiare, trattare e dibattere problemi di interesse generale e specifico che si ricolleghino alle attività del comparto;
- tutelare ed assistere, sempre e in qualsiasi sede, le Aziende degli Associati nell'ambito dei compiti che le sono assegnati all'interno delle finalità sopra enunciate, nonché assolvere tutti quegli incarichi che, nell'interesse della categoria, le venissero affidati dall'Assemblea o, per essa, dai propri Organi Direttivi;
- fornire indicazioni ed erogare servizi ai propri Associati, quali, ad esempio, servizi di informazione, assistenza e supporto in occasione degli eventi del comparto rappresentato, organizzare corsi e programmi di aggiornamento professionale.

Nell'ambito degli scopi statutari, la Cibm può costituire, acquisire o partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Consorzi, Organizzazioni e Federazioni in Italia e all'estero, nonché assumere e detenere, anche interamente, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti, organismi economici, sotto qualsiasi forma.

È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate; essa potrà, tuttavia, svolgere ogni altra operazione che sia volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

La Cibm può istituire uffici distaccati con compiti e poteri che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II - Soci, Ammissione, Quote Associative e perdita della qualifica

Art. 5 – Soci

Possono essere Soci della Cibm le aziende, sotto qualsiasi forma giuridica esercitino l'attività economica, con sede in Italia e all'estero che esercitino legalmente attività imprenditoriale nel settore del commercio di prodotti del comparto moda e accessori e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Esercizio continuativo dell'attività da non meno di cinque anni;
- b) Immagine del negozio elevata comprovata da uno o tutti i seguenti requisiti:
 - essere una boutique di altissima immagine e prestigio nel settore moda e lusso;
 - essere una boutique storica di altissimo livello nel settore moda e lusso;
 - essere una boutique con una proposta che esprima un'attività di ricerca di marchi con contenuti stilistici d'avanguardia nell'alta gamma, consolidata negli anni e riconosciuta dagli operatori del settore;
- c) Il titolare dell'azienda deve essere in possesso dei requisiti morali sanciti dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico di Cibm.

Le Aziende Associate saranno rappresentate dai Titolari nel caso di esercizio dell'attività sotto forma di ditta individuale e dal rappresentante legale e/o da persona dallo stesso designata nel caso in cui l'attività sia svolta sotto forma societaria.

L'Associazione terrà un registro dei Soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni Socio persona giuridica o maggiore d'età ha diritto:

- a) di partecipare all'attività associativa, di avvalersi di tutte le prestazioni erogate dalla Cibm e di essere assistito nei confronti di Enti pubblici e/o privati;
- b) di eleggere e di poter essere eletto nelle cariche associative;
- c) di intervenire alle Assemblee e alle riunioni secondo le norme statutarie;
- d) di votare alle Assemblee per ogni argomento posto all'Ordine del Giorno, nonché per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti; a tal proposito si precisa che ogni Associato ha diritto ad un solo voto;
- e) di fruire dell'assistenza della Cibm e di un periodico servizio di informazione sulla vita associativa;
- f) di fruire di tutte le pubblicazioni, gli studi e le ricerche effettuate dalla Cibm.

I Soci in regola con i requisiti previsti e con il versamento delle quote associative potranno vedere attestata la loro appartenenza alla Cibm.

Qualsiasi utilizzo del logo associativo da parte degli Associati deve essere concordato in anticipo tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

In particolare, il Socio ha il dovere:

- a) di rispettare la Carta dei Valori e il Codice Etico della Cibm;
- b) di versare i contributi dovuti, secondo le modalità e nei termini fissati dagli artt. 7 e 8.

Art. 7 - Ammissione

La persona che intende associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, allegando il Modulo Richiesta Adesione compilato in ogni sua parte e il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio dell'Azienda che egli rappresenta legalmente.

Sulle domande di ammissione delibera, a maggioranza, il Consiglio Direttivo.

Il Socio resta impegnato, a tutti gli effetti statutari, dalla data di accettazione della domanda di ammissione e la quota associativa vale per un anno decorrente dal 1° gennaio dell'anno d'iscrizione, purché questa avvenga entro il 31 luglio. Qualora una nuova iscrizione avvenga dal 1° agosto, la quota associativa si intende pagata sino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità per il Socio di poter partecipare alla vita associativa già per l'anno in corso.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno, e così di seguito, qualora non vengano rassegnate le dimissioni, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno in corso, a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo. La notifica di cessazione dell'Azienda vale, agli effetti statutari, come comunicazione di dimissioni.

Art. 8 - Contributi e Quote Associate

I Soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua.

Le misure e le modalità di versamento della quota associativa sono proposte annualmente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per le relative delibere.

Le quote associative od i contributi sono intrasmissibili - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabili.

Eventuali contributi straordinari e/o supplementari vanno proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'adesione all'Associazione il Socio conferisce al Consiglio Direttivo la disponibilità al pagamento della quota associativa mediante sottoscrizione di delega bancaria (Sepa Direct Debit – SDD), la cui validità permane fino alla conservazione della qualità di Socio.

In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'Associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Cessazione della qualità di Socio

Il Socio decade dalla sua qualità:

- a) per recesso o dimissioni;
- b) per esclusione a seguito di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto sanciti nell'art. 6, quinto comma;
- c) per morosità nel versamento del contributo associativo, allo scadere del trentesimo giorno successivo al secondo sollecito ricevuto dall'Associazione, e comunque qualora non regolarizzi la propria posizione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce la quota associativa non versata;
- d) per mancanza dei requisiti di idoneità sanciti all'art. 5 anche se verificati successivamente all'ammissione ivi inclusa, espressamente, la violazione di ciò che è prescritto dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico di Cibm;
- e) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

L'accertamento di quanto stabilito alle lettere b) e d) e le relative delibere di esclusione competono al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia con il voto favorevole di due terzi dei membri presenti con delibera motivata. Entro i trenta giorni successivi tale provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al Socio dichiarato decaduto, al quale è data facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 10 - Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi statutari e di quanto previsto dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico di Cibm, il Socio può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità, decise dal Consiglio Direttivo:

- a) invito formale del Presidente in forma scritta ad attenersi a quanto previsto dallo Statuto e dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico di Cibm;
- b) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dalle cariche associative eventualmente ricoperte;
- d) esclusione di cui all'art. 9, lettere b) e d).

Contro le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro i trenta giorni successivi alla comunicazione agli interessati della loro emanazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Socio che, allo scadere del trentesimo giorno successivo al secondo sollecito dell'Associazione, risulti inadempiente nel pagamento delle quote associative, e comunque qualora non regolarizzi la propria posizione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce la quota associativa non versata, perde automaticamente la qualità di Socio e si intende nel contempo dimissionario da Enti, Organismi e Commissioni cui sia stato designato in nome e per conto della Cibm, salvo il permanere del suo obbligo a saldare quanto dovuto, a qualsiasi titolo, alla Cibm stessa.

Il Socio che si presuma responsabile di atti tali da infirmare il buon nome o l'interesse della Categoria e/o della Cibm può essere deferito, per iniziativa del Presidente, al Collegio dei Probiviri.

Titolo III - Funzionamento ed organizzazione della Cibm

Art. 11 - Sezioni

Per il miglior conseguimento degli scopi associativi il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno una o più Sezioni, allo scopo di dibattere ed affrontare i problemi specifici e peculiari dei singoli comparti.

La Sezione regolarmente costituita nomina un proprio Presidente che la rappresenta in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Delegazioni Territoriali

Allo scopo di meglio influire sul tessuto locale il Consiglio Direttivo può costituire Delegazioni regionali o interregionali aventi lo scopo di attuare in sede locale le direttive associative, di dibattere i problemi locali e di incidere più profondamente nei rapporti con gli Enti e le Autorità competenti per territorio.

Art. 13 - Commissioni e Gruppi di lavoro

Per lo studio di problemi specifici il Consiglio Direttivo può creare Commissioni e Gruppi di lavoro aventi lo scopo di elaborare progetti ed individuare soluzioni da sottoporre agli Organi Direttivi della Cibm.

Titolo IV - Organi della Cibm

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Fondatore;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Revisione.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive, nel rispetto della libera eleggibilità delle stesse.

Art. 15 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Alle Assemblee possono partecipare soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, oltre al Presidente e al Presidente Fondatore, e ai membri del Consiglio Direttivo che non hanno

diritto di voto e non concorrono al raggiungimento del quorum necessario per la validità di tali riunioni, salvo che intervengano anche in qualità di soci.

I Soci possono farsi rappresentare nelle assemblee dalla persona indicata mediante delega scritta da conferirsi nominativamente e per singole assemblee in calce all'avviso di convocazione. Ogni Socio non può avere più di due deleghe. Nel foglio presenze dell'assemblea deve essere indicato se il Socio è presente in proprio ovvero per delega a un altro Socio, nominativamente indicato.

Art. 16 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

Quella ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene con il 31 dicembre di ogni anno, ovvero ogniqualvolta tale convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche diverso dalla sede dell'Associazione, deve essere spedito ai Soci almeno quindici giorni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata od altri eventuali strumenti generalmente in uso che garantiscano la prova della spedizione e dell'avvenuto ricevimento.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie (ad eccezione dell'Assemblea Elettiva), sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente. Nel caso di Assemblea Elettiva questa è presieduta dal Presidente Fondatore o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza, o rappresentanza, della metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, almeno dopo un'ora, l'Assemblea è invece valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, purché non inferiore al 20% degli aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria viene indetta quando il Presidente lo ritenga opportuno o dietro richiesta di almeno il 20% dei Soci, ovvero del Consiglio Direttivo.

Le modalità di convocazione sono le stesse che per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei Soci con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) provvedere all'approvazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, corredati dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e dalla relazione del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) determinare le direttive di massima dell'azione associativa;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- e) eleggere l'Organo di Revisione costituito dal Revisore dei Conti o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nominare il Presidente;
- g) nominare il Tesoriere;
- h) deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno;
- i) deliberare sulle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservati alla sua competenza dal presente Statuto, ivi incluse le attribuzioni spettanti al Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato:

- a) dal Presidente;
- b) da 6 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avverrà secondo i seguenti criteri:

- i Soci presenteranno, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Elettiva, delle liste composte da un numero minimo di 6 ad un numero massimo di 10 membri scelti tra gli associati, individuando nel contempo anche il nominativo del Presidente, esterno alla compagine associativa. Ogni Socio potrà prendere parte ad una sola lista;

- in sede di Assemblea Elettiva ogni socio esprimerà un voto per la lista scelta e, nel contempo, indicherà una preferenza per uno o più fino a un massimo di sei componenti facenti parte della lista prescelta;

- il Consiglio Direttivo sarà formato da:

- I) il Presidente indicato dalla lista che ha avuto il maggiore numero di voti;
- II) i 6 componenti più votati della lista eletta, qualora nessuna altra lista superi il 20% delle preferenze;
- III) i 5 componenti più votati della lista eletta, qualora una o più altre liste superino il 20% delle preferenze, e il componente più votato della seconda lista, che costituirà, quindi, il settimo componente del Consiglio Direttivo (tenendo in considerazione anche il Presidente).

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e cessa alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I suoi membri sono rieleggibili.

I consiglieri decadono automaticamente dalla carica qualora risultino assenti a tre riunioni istituzionali consecutive, senza giustificazione per gravi motivi.

Qualora, in corso di mandato, vengano a mancare il Presidente o uno o più componenti del Consiglio Direttivo (fino ad un massimo di due contemporaneamente), questi vengono sostituiti per cooptazione da altri consiglieri nominati dai componenti restanti e restano in carica fino alla prima assemblea utile. In tale sede la nomina dovrà essere ratificata e, in caso contrario, l'Assemblea provvederà alla sostituzione del componente uscente con il candidato più votato o i candidati più votati nel caso che vi sia più di una sostituzione. La sostituzione non avviene per voto di lista. Le candidature potranno essere presentate entro 10 giorni prima dell'assemblea.

Qualora, in corso di mandato, vengano a mancare contemporaneamente tre o più componenti, il Consiglio Direttivo decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per la sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o anche da uno solo dei consiglieri mediante invito spedito a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica od altri eventuali strumenti tecnologici generalmente in uso a ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno e l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza. È facoltà del Presidente invitare all'adunanza anche il Presidente Fondatore, che comunque non ha diritto di voto e non concorre al raggiungimento del quorum necessario per la validità della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere presente più anziano.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto e per la validità delle delibere occorre la maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce i sistemi di votazione.

Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

a) gestire il funzionamento della Camera dei Buyer secondo le deleghe, le attribuzioni di funzione ed il regolamento di funzionamento del Consiglio stesso, ove adottato, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea dandone esecuzione e adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

- b) sostituire il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, se questi vengono meno per qualsiasi ragione in corso di mandato;
- c) l'esame e l'accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione alla Cibm;
- d) svolgere ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Ordinaria su indicazione del Consiglio Direttivo ed è scelto all'esterno della compagine associativa, tra persone di comprovata competenza e indipendenza rispetto alle aziende associate.

Al Presidente spetta:

- a) la rappresentanza legale della Cibm di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) la sovrintendenza al funzionamento della Cibm, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dandone esecuzione e adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- e) la trasmissione al Collegio dei Probiviri;
- f) in caso di necessità ed urgenza, può esercitare le funzioni ed i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire nella sua prima riunione, ottenendone la ratifica;
- g) lo svolgimento di ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Consigliere presente più anziano.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 21 - Il Presidente Fondatore

La carica di Presidente Fondatore è una carica onorifica conferita a vita al Dott. Flaminio Soncini, al di fuori del Consiglio Direttivo, che non attribuisce alcun potere di gestione o di rappresentanza legale. Il Presidente Fondatore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo (solo se invitato dal Presidente) e dell'Assemblea, senza diritto di voto e senza concorrere al raggiungimento del quorum necessario per la validità di tali riunioni.

Art. 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Egli dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale in conformità alle previsioni del Bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo i dati per la redazione del Bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria elegge tra i Soci tre Probiviri. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra.

Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso d'esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l'ammissione dei soci e le altre controversie per le quali il presente statuto prevede la sua competenza.

La riunione del Collegio deve avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione da parte del Presidente del ricorso proposto. La pronuncia deve essere data entro e non oltre i trenta giorni successivi alla costituzione del Collegio, fatto salvo il caso di proroga, non superiore a trenta giorni, eventualmente concessa con l'accordo delle parti.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti. Le pronunce del Collegio dei Probiviri della Cibm sono inappellabili.

Art. 24 - L'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è eletto dall'Assemblea ordinaria e può essere monocratico o collegiale a seconda delle esigenze dell'Associazione. Il Revisore o i membri componenti l'Organo di Revisione devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili, durano in carica due anni e cioè fino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili. Non possono ricoprire alcuna carica od incarico nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

In caso di organo collegiale, esso è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti; i membri eletti scelgono al loro interno un Presidente nel corso della prima riunione convocata dal componente più anziano d'età. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e le sue riunioni sono valide se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.

Valgono nei confronti dell'Organo di Revisione, ove applicabili, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. del C.C. e, in particolare, di cui all'art. 2403 e all'art. 2409-bis del C.C..

L'Organo di Revisione è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Cibm e ne riferisce all'Assemblea ordinaria con apposita relazione annuale sul bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Revisione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o cessazione per qualunque causa dell'unico Revisore, il Consiglio Direttivo deve, senza indugio, convocare l'Assemblea ordinaria la quale deve provvedere all'elezione del nuovo Revisore dei Conti.

In caso di impedimento o cessazione per qualunque causa di uno o più dei Revisori componenti l'organo collegiale, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 25 - Gratuità delle Cariche Associative

Tutte le cariche associative sono gratuite e non compete alcun compenso per la carica, salvo che la carica di Presidente. Il compenso del Presidente è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Disposizioni generali sulle cariche associative

È requisito indispensabile per l'accesso alle cariche associative che i candidati diano piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale e non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, della Carta dei Valori e del Codice Etico di Cibm. A tal fine può essere richiesto al Collegio dei Probiviri un parere non vincolante.

All'elezione delle cariche si procede mediante scrutinio palese.

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengono alle riunioni istituzionali per tre volte consecutive senza giustificazione per gravi motivi, decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite in base a quanto disposto dagli artt. 18, quinto comma e 23, secondo comma. Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Titolo V - Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio della Cibm, indivisibile, è costituito dalle quote associative degli Associati, eventuali contributi volontari dei Soci o di terzi, dai beni mobili ed immobili acquisiti e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione, dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore della Cibm stessa.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione

siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 29 - Esercizio finanziario

L'Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo costituiti dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri, dalla nota integrativa e da quant'altro previsto dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme alle relazione del Consiglio Direttivo e devono restare depositati in copia nella sede dell'Associazione insieme con la relazione dell'Organo di Revisione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati.

Titolo VI - Modifiche statutarie e scioglimento della Cibm

Art. 30 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo, ovvero ancora, da almeno un terzo dei Soci.

Art. 31 - Scioglimento della Cibm

La Cibm può essere sciolta per delibera dell'Assemblea Straordinaria, adottata col voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

In tal caso l'Assemblea procede alla nomina di tre liquidatori, ne determina i poteri e delibera sulla destinazione da darsi alle eventuali attività patrimoniali.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui componenti il patrimonio dell'Associazione non potranno essere redistribuiti in alcun modo fra i Soci ma saranno devoluti ad Enti o Associazioni con finalità analoghe e comunque per finalità di pubblica utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dai regolamenti vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 32 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e gli organi associativi in carica alla data del 18 settembre 2018 rimangono in carica sino alla convocazione da parte del Presidente in carica alla data del 18 settembre 2018 di nuova assemblea per la nomina degli organi associativi alla luce delle disposizioni statutarie. Il Presidente in carica alla data del 18 settembre 2018 dovrà convocare tale nuova assemblea entro il 12 ottobre 2018.